

Tribunale Bari, sez. II, n. 2627 del 24/07/2012

Fatto

Svolgimento del processo.

Con decreto ingiuntivo n. Omissis emesso in data 01.04.2008 veniva ingiunto alla PACHI srl, il pagamento della somma di E 3.600,00 oltre interessi ex D.lgs n. 231/2002 e spese di procedura in base alla fattura n. 23 del 12/09/2007 emessa per la realizzazione di lavori di arredamento in favore di Swing PUB di La. Gi. affidati in subappalto dalla Pachi s.r.l. alla Giardino In.

La Pachi s.r.l., con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo di non essersi mai accollato il costo delle variazioni alle opere commissionate all'opposta dal La. e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La GIARDINO IN costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto dell'opposizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo SWING PUB di La. Gi., chiedendo in via subordinata la condanna della parte tenuta al pagamento della somma di E 3 .600, 00 per i "lavori extra" eseguiti nello SWING PUB.

Autorizzata la chiamata del terzo si costituiva in giudizio la SWING PUB di La. Gi. evidenziando la pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso nei confronti della PACHI s.r.l. e riguardante i rapporti tra l'odierno terzo chiamato - committente e l'odierno opponente PACHI s.r.l. appaltatore a cui era estranea l'odierna opposta Giardino In, ed eccependo la carenza di legittimazione passiva della SWING PUB nel presente giudizio, nonché l'esclusiva responsabilità della PACHI s.r.l. per il pagamento del credito vantato dalla Giardino IN.

Espletate le prove orali richieste dalle parti, ammesse solo in parte e precisate le conclusioni, all'udienza del 3/04/2012 la causa veniva riservata per la decisione previa concessione dei termini per le memorie conclusionali e repliche ex art. 190 C.P.C.

Diritto

Motivi della decisione

L'opposizione a D.I. è fondata e meritevole di accoglimento. È pacifico in atti e risulta comunque dai documenti in atti che tra la Swing Pub s.r.l. e la Pachi s.r.l. è intercorso un contratto (che per il suo oggetto e la qualità di società commerciale dell'appaltatrice deve qualificarsi di appalto) per la realizzazione di lavori di arredamento in favore della prima e dalla seconda parzialmente affidati in subappalto alla Giardino In. Non è contestato, altresì, che quest'ultima abbia realizzato i lavori extracontrattuali indicati nella fattura posta a base del D.I. opposto. mentre è controverso se tali opere siano state autorizzate dall'odierna opponente. Tuttavia l'opposta non ha assolto all'onere, sulla medesima incombente nella sua qualità di attrice in senso sostanziale, che la Pachi s.r.l. abbia autorizzato l'esecuzione di tali opere accollandosi il relativo onere economico. Infatti, l'unico elemento di prova a sostegno della propria tesi offerto dall'opposta è costituito dalla deposizione di Vi. Fr. Pa. (le cui dichiarazioni, peraltro contrastate da quelle di segno contrario rese dai testi indotti da parte opponente, non possono ritenersi attendibili considerato che lo stesso è socio della Giardino in s.n.c. (oltre ad avere poteri di rappresentanza della società, come dichiarato dallo stesso teste) sicché è portatore di un interesse che ne avrebbe legittimato la partecipazione in giudizio si che, ove fosse stata eccepita ne sarebbe stata dichiarata l'incapacità a testimoniare. Né alcuna rilevanza probatoria può attribuirsi alla differenza tra il prezzo dell'appalto e quello del subappalto. Al contrario deve rilevarsi che l'assunto dell'opposta si rivela ancor più inconsistente ove si consideri che la stessa prima di emettere fattura confronti dell'opponente (da questa, peraltro, prontamente contestata) aveva emesso fattura nei confronti della Swing Pub.

Alla stregua di tali considerazioni deve pertanto essere revocato il D.I. opposto con la condanna dell'opposta al pagamento delle spese in favore dell'opponente che si liquidano in dispositivo.

Deve essere accolta d'altro canto la domanda proposta dalla Giardino in nei confronti della Swing Pub sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste Ca. Bi.

confortate dal comportamento della terza chiamata che non risulta aver contestato prima del presente giudizio la fattura emessa nei suoi confronti e che nel corso del giudizio non ha contestato in maniera specifica di aver commissionato le opere di cui è causa appuntando la propria difesa sui lamentati vizi delle opere commissionate alla Pachi s.r.l. che formano oggetto di altro giudizio.

Ne consegue che la Swing Pub deve essere condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma di E 3.600,00 oltre interessi legali dalla domanda e spese giudiziali che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la Giardino In di Genchi G. & Vischio M. s.n.c. al pagamento in favore della Pachi s.r.l. Delle spese giudiziali che si liquidano in E 2.387,50 oltre CAP e IVA;

condanna la SWING PUB di La. Gi. al pagamento in favore della Giardino In di Genchi G. & Vischio M. s.n.c. Della somma di E E 3.600,00 oltre interessi legali dalla domanda e spese giudiziali che si liquidano in E 2000,00 oltre CAP e IVA.

Bari, 17.5.12

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2012.